

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2022, n. 2008

Esecuzione della Sentenza del Tar Bari, Sezione Seconda, n. 1232/2021 su ricorso numero di Registro Generale 1309/2020 Oasi srl/Regione Puglia _ Conclusione del procedimento istruttorio avviato con la DGR 1006 del 2020

L'Assessore sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. "Strutture Socio Sanitarie-Ambito Territoriale Di Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia" e dal responsabile P.O. "Strutture Socio Sanitarie-Ambito Territoriale Di Brindisi-Lecce-Taranto" del Servizio "Strategie e Governo Assistenza Alle Persone in condizioni di Fragilita –Assistenza Sociosanitaria", nonché dal Dirigente di Servizio "Strategie e Governo Assistenza Alle Persone in condizioni di Fragilita –Assistenza Sociosanitaria", confermate dal Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" riferisce.

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 "Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento" è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. ha previsto all'art. 29 quanto segue:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

.....omissis.....

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo)

.....omissis.....

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

.....omissis.....

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

.....omissis.....

continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

1) il fabbisogno regionale di strutture;

2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;

3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale."

Con specifico riferimento alla disciplina delle Rsa non autosufficienti in data 21 gennaio 2019, è stato emanato il RR n. 4/2019 "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti".

Il predetto regolamento per quanto riguarda la procedura delle autorizzazioni all'esercizio e dell'accreditamento ha previsto agli art. 9, 10 e 12 quanto segue:

1) all'art 9 comma 3, per le autorizzazioni:

“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

- a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all’esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;*
- b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all’esercizio;*
- c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;*
- d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”;*
- e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all’entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;*
- h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell’art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento”;*

2) all’art. 10 comma 3 e 5 per gli accreditamenti: rientrano nel fabbisogno di accreditamento, *inter alia*, le RSSA ex art. 66 RR 4/2007 già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del regolamento (comma 3);

“5. La restante quota di posti letto disponibili di RSA su base provinciale, non oggetto del processo di riconversione di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero la restante quota di posti letto disponibili di RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza riveniente dalla ricognizione di cui all’art. 12.1 lettera a), è assegnata all’esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità: a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. La quota del 30% è distribuita, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente. La quota del 70% è assegnata, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:

- RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 non contrattualizzata;*
- RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 già contrattualizzata.*

I posti disponibili ai fini dell'accreditamento determinati dopo la ricognizione sono assegnati alle RSSA ex art. 66 RR 4/2007 con le seguenti modalità:

- *il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del regolamento. La quota del 30% sarà distribuita, nel limite massimo di un nucleo da n.20 posti alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate alla data di entrata in vigore del regolamento;*

- *il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti. La quota del 70% è assegnata, **nel limite di un nucleo da n. 20 posti**, alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:*

1. RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non contrattualizzata;

2. RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già contrattualizzata.

Nella distribuzione dei posti in riferimento al primo bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della DGR 2037/2013 e s.m.i., il limite di un nucleo da n. 20 p.l. e l'ordine di preferenza innanzi stabiliti alla lettera b) non opera per le strutture già autorizzate all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e ubicate nei Comuni capoluoghi di Provincia con la seguente precisazione:

- *Fino a n. 3 strutture, la quota di posti disponibili è assegnata nel limite di n. 3 nuclei da n. 20 p.l.;*

- *Da n. 4 strutture in poi, la quota di posti disponibili è assegnata nel limite di n. 2 nuclei da n. 20 p.l."*

Ai sensi del successivo articolo 12.1 (Disposizioni transitorie) la giunta regionale approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nella riserva di accreditamento di cui all'art. 10, con l'indicazione:

1) dei posti di RSA per soggetti non autosufficienti ancora disponibili da poter assegnare ai fini dell'accreditamento;

2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i. entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti disponibili ai fini dell'accreditamento (art. 12.1 lett.b).

L'atto ricognitivo, approvato con DGR n. 2153/2019 ha precisato altresì, :

➤ *quanto all'assegnazione dei posti in accreditamento di cui all'art 12. 1 lett b) "3 - Le strutture aventi titolo a partecipare all'assegnazione dei posti disponibili nella prima fase prevista nell'art. 10 del regolamento (strutture autorizzate al funzionamento entro la data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 (9 febbraio 2019)) che abbiano anche beneficiato dei finanziamenti di cui al comma 7, art. 29 L.R. 9/2017 e s.m.i., qualora non si vedano assegnare alcun modulo di posti nella prima fase possono concorrere all'attribuzione dei posti rientranti nella riserva del 5% di cui all'art. 12.1 del regolamento n. 4/2019".*

➤ *" Possono concorrere all'assegnazione dei posti letto le seguenti RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 che abbiano entrambi i requisiti previsti ai successivi punti 1 e 2:*

1. RSSA già autorizzata al funzionamento e non contrattualizzata con la ASL;

2. RSSA già autorizzata al funzionamento che non concorre all'assegnazione dei posti disponibili di accreditamento di cui all'art. 10, co. 5 del R.R. n. 4/2019;

3. Qualora i posti letto, entro il limite del 5% dei pl disponibili, non vengano assegnati alle RSSA con i requisiti di cui ai punti 1 e 2 nella prima fase di assegnazione dei posti disponibili (presentazione delle istanze nel primo bimestre ai sensi della DGR n. 2037/2013), i predetti posti letto possono essere assegnati in subordine alle ex RSSA in corso di realizzazione e non ancora autorizzate che devono richiedere l'autorizzazione all'esercizio come RSA ai sensi del R.R. n. 4/2019".

In sintesi in ragione del su riportato quadro normativo, le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., se soltanto autorizzate al funzionamento, partecipavano all'assegnazione dei posti disponibili ai fini dell'accreditamento

ai sensi dell'art 10 comma 5. Se autorizzate al funzionamento e realizzate con fondi FESR potevano, in subordine, anche partecipare all'assegnazione di posti di cui al successivo art 12.1.

Con DGR n. 1006 del 20/06/2020, modificata ed integrata dalla DGR n. 1409 del 12/08/2020, venivano le tabelle relative all'approvazione delle preintese per la conversione dei posti già autorizzati all'esercizio/accreditati/con parere di compatibilità/autorizzati al funzionamento e contrattualizzati, occupati da pazienti psichiatrici, ai sensi dell'art. 12 di dei regolamenti regionali 4 e 5 del 2019.

Inoltre, con la DGR n. 1006/2020, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1409/2020, in riferimento alle strutture sociosanitarie confluite nei regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019, a seguito delle istanze presentate ai sensi delle innanzi citate DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 (cd. Atti ricognitivi) sono state approvate le tabelle relative alla conferma dei posti letto/posti da autorizzare all'esercizio e sono stati assegnati i posti accreditabili (oltre quelli già accreditati o contrattualizzati) disponibili ai fini dell'accreditamento a seguito dei fabbisogni di posti letto/posti stabiliti dagli stessi regolamenti n. 4/2019 e n. 5/2019.

Con DGR 29 dicembre 2021, n. 2245 ad oggetto *"Integrazioni alla DGR n. 1409 del 12 agosto 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 «Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 - Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili - Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali» - Modifica ed integrazioni"* la Regione provvedeva ad integrare/modificare ulteriormente la DGR 1409/2020.

Quando alla Oasi s.r.l. (P.Iva 04353020722) la stessa è struttura autorizzata al funzionamento per n. 82 pl dal Comune di Castellana Grotte.

In data 31/01/2020 in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 4 del 2019 e della DGR 2153 del 2019 presentava istanza di conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento utilizzando il modello di domanda per le strutture ammesse a finanziamento che vogliono concorrere all'assegnazione del 5% dei posti disponibili nel DSS di Putignano, DSS a cui afferisce il comune di Castellana Grotte.

Per mero errore materiale, con DGR 1006 del 2020, la Regione assegnava alla Oasi srl, 35 in accreditamento pl (di cui 20 pl di Rsa di mantenimento anziani e 15 pl di Rsa di mantenimento demenze).

Tale errore veniva rettificato con la DGR 1409 del 2020 provvedendo all'assegnazione di 20 pl di cui 10 pl di Rsa di mantenimento anziani e 10 pl di Rsa di mantenimento demenze.

A seguito di tale rettifica la Oasi srl proponeva ricorso per l'annullamento *"della deliberazione di Giunta regionale del 12 agosto 2020 n. 1409 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 127 dell'8.9.2020), recante: "DGR n. 1006 del 30/06/2020 Regolamenti Regionali n. 4 e 5 del 2019 – Approvazione preintese – assegnazione provvisoria di posti autorizzabili e accreditabili – indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali – Modifica ed integrazioni", nella parte in cui modificando la precedente deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2020 n. 1006: a) riconosce in favore della ricorrente solo n. 10 posti anziani e n. 10 posti demenze, per un totale di n. 20 posti accreditabili, a fronte dei n. 35 posti-letto riconosciuti con la precedente deliberazione di pre-intesa; b) pur riconoscendo che il 5% dei posti letto in accreditamento, da destinare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del Regolamento della Regione Puglia del 21 gennaio 2019 n. 4, alle strutture, come la ricorrente, ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29, comma 7, della legge della Regione Puglia del 2 maggio 2017 n. 9 è pari a n. 35 (rispettivamente n. 20 anziani e n. 15 demenze), ne attribuisce invece soltanto n. 20 (alla sola ricorrente), riservando i residui n. 15 ad una futura, non meglio precisata assegnazione, senza peraltro indicare né tempistiche, né relativo beneficiario".*

Il predetto ricorso veniva definito con Sentenza n. 1232 del 16/07/2021 con cui il Tar Bari annullava nei limiti dell'interesse il provvedimento impugnato con la seguente motivazione:

“in corrispondenza del riquadro riguardante Oasi srl non v’è alcuna articolata motivazione nel riformare “al ribasso” l’assegnazione dei posti più numerosi, già disposta con la deliberazione precedente risultando pertanto non comprensibile la ragione sia in fatto sia in diritto, per la quale l’Amministrazione resistente ha ritenuto di poter riassegnare alla ricorrente soltanto 20 posti letto in regime di accreditamento, in luogo dei 35 posti in precedenza riconosciuti. Nella sostanza, a seguito dell’atto ricognitivo e della pre-intesa – in disparte dovendo restare il diverso procedimento di valutazione delle istanze di rettifica per vari errori di calcolo- deve ritenersi che il provvedimento che ridetermini, d’ufficio per qualsivoglia motivo, un numero di posti letto inferiore a quello stabilito dalla preintesa vada adeguatamente motivato e debba dare evidenza del ricalcolo effettuato e dei suoi presupposti di fatto e normativi.”

Con nota del 26/07/2021 la Oasi srl invitava la Regione a dare esecuzione alla sentenza di cui sopra.

Con nota prot. n. AOO 183 14614 del 05/11/2021 la Regione al fine di dare esecuzione alla Sentenza comunicava alla Oasi srl quanto segue: *“Con Sentenza n. 1232 del 2021 il Tar Bari a seguito del ricorso proposto dalla Oasi srl per l’annullamento della Delibera 1409 del 2020 nella parte in cui modificando la precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 1006 del 30 giugno 2020 riconosce alla società ricorrente 20 posti a fronte di 35 posti letto inizialmente riconosciuti ha annullato nei limiti dell’interesse il provvedimento impugnato con la seguente motivazione: “in corrispondenza del riquadro riguardante Oasi srl non v’è alcuna articolata motivazione nel riformare “al ribasso” l’assegnazione dei posti più numerosi, già disposta con la deliberazione precedente risultando pertanto non comprensibile la ragione sia in fatto sia in diritto, per la quale l’Amministrazione resistente ha diritto per la quale l’Amministrazione resistente ha ritenuto di poter riassegnare alla ricorrente soltanto 20 posti letto in regime di accreditamento, in luogo dei 35 posti in precedenza riconosciuti. Nella sostanza, a seguito dell’atto ricognitivo e della pre-intesa – in disparte dovendo restare il diverso procedimento di valutazione delle istanze di rettifica per vari errori di calcolo- deve ritenersi che il provvedimento che ridetermini, d’ufficio per qualsivoglia motivo, un numero di posti letto inferiore a quello stabilito dalla preintesa vada adeguatamente motivato e debba dare evidenza del ricalcolo effettuato e dei suoi presupposti di fatto e normativi.” Tale sentenza ha disposto l’annullamento sul presupposto che il provvedimento emesso fosse carente di motivazione in ordine alla officiosa rideterminazione sfavorevole dei posti letto assentiti. Per pacifica giurisprudenza l’annullamento di un primo parere negativo disposto per un vizio di difetto di motivazione produce un effetto conformativo che, determinando un vincolo di ampiezza limitata, lascia sostanzialmente integro l’ambito discrezionale affidato all’Amministrazione ai fini di un nuovo esercizio dell’attività valutativa che può avere nuovamente un esito negativo (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 giugno 2018 n. 3664; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 novembre 1995 n. 898). Nel dare esecuzione alla sentenza che annulla il primo parere per difetto di motivazione, la pubblica amministrazione ha il potere, pertanto, di emanare un ulteriore provvedimento con lo stesso dispositivo, emendandolo dai vizi che lo inficiavano e tenendo conto delle statuizioni del giudicato amministrativo (Consiglio di Stato sentenza n. 15 2 gennaio 2018 - Tar Veneto 7-settembre-2018-n.-882). Tanto considerato al fine di ottemperare a quanto disposto dal Giudice amministrativo con la predetta sentenza si comunica alla Oasi srl che questa amministrazione intende rettificare l’assegnazione dei 35 pl effettuata con DGR 1006 del 2020 in quanto frutto di un errore materiale in cui l’amministrazione è incappata e procedere all’assegnazione dei 20 pl ai fini dell’accreditamento. Tale correzione che sarà apportata in via definitiva con successiva deliberazione si rende necessaria in ragione della lettura coordinata del RR 4 del 2019 e della DGR n. 2153/2019. Dalle disposizioni ivi contenute si evince con evidenza che le RSSA autorizzate al funzionamento che operano in regime privatistico possono ottenere ai fini dell’accreditamento al massimo 20 pl, pari ad un nucleo. Infatti, il R.R. n. 4/2019 all’art. 10, comma 5 prevede che la quota di posti disponibili di Rsa su base provinciale non oggetto del processo di riconversione sia assegnata, all’esito delle procedura di cui all’art 12, ai distretti in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati - nella percentuale del 30% dei posti disponibili- e ai distretti carenti DSS carenti e parzialmente carenti di posti letto già contrattualizzati -nella percentuale del 70 % dei posti disponibili - rispettando nella procedura di assegnazione alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. il **“limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l.”**. L’unica eccezione a tale limite numerico è quella prevista dall’art 10 comma 5 laddove lo stesso prevede che “Nella distribuzione dei posti in riferimento al primo bimestre di presentazione delle istanze ai*

sensi della DGR 2037/2013 e s.m.i., il limite di un nucleo da n. 20 p.l. e l'ordine di preferenza innanzi stabiliti alla lettera b) non opera per le strutture già autorizzate all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e ubicate nei **Comuni capoluoghi di Provincia.**” Va da sé che il criterio alla base dell'assegnazione dei posti disponibili in accreditamento, dettato dal RR n. 4/2019, è l'assegnazione di max 20 p.l. per struttura, a prescindere se quest'ultima sia già contrattualizzata con la ASL, non contrattualizzata o ammessa a finanziamento con fondi FESR. Alle strutture autorizzate al funzionamento e ammesse a finanziamento, infatti, è garantita la sola possibilità, qualora non si vedano assegnare alcun modulo di posti nella prima fase di assegnazione (distribuzione dei posti secondo il meccanismo di assegnazione del 30% e 70%) di concorrere all'attribuzione dei posti rientranti nella riserva del 5% di cui all'art. 12.1 del regolamento n. 4/2019 ma non anche quella di valicare il limite previsto dal Regolamento. Ragionando a contrario si creerebbe un evidente favor nei confronti delle sole strutture ammesse a finanziamento. Si precisa infine, che la Oasi srl non ha sottoscritto alcuna preintesa con la Regione in quanto non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art 10 comma 3 e del RR 4 del 2019. Pertanto la prima e unica assegnazione dei posti in accreditamento è stata effettuata con la Delibera 1006 del 2020 a seguito di assegnazione dei posti disponibili nel fabbisogno di accreditamento nel primo bimestre di presentazione delle domande ai sensi dell'art 10 comma 5 e 12.1 lett a) punto 2 (riserva dei posti del 5% per strutture ammesse a finanziamento)”.

Con la predetta nota la Regione assegnava alla Oasi srl un termine di 20 giorni per presentare memorie e documenti.

La Oasi srl non presentava alcuna osservazione e/o memoria nei termini prescritti.

Tanto considerato, in esecuzione della Sentenza n. 1232/202, l'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

- I. Rettificare l'assegnazione dei 35 pl accreditabili alla società Oasi srl avvenuta con DGR 1006 del 2020 per le motivazioni già espresse nella nota AOO 183 14614 del 05/11/2021, notificata in pari data, e riportate compiutamente nella parte narrativa del presente atto, assegnando alla predetta società n. 20 pl accreditabili di cui 10 di Rsa di mantenimento di tipo A e 10 di Rsa di mantenimento di tipo B;
- II. notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Oasi srl;
- III. pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e su www.sistema.puglia.it;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Valutazione di impatto di Genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario PO
(Francesca Vantaggiato)

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza sociosanitaria
(Elena Memeo)

Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE E BENESSERE ANIMALE
(Vito Montanaro)

L'ASSESSORE
(Rocco Palese)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai responsabili di P.O. e dai dirigenti di Servizio e Sezione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

Di approvare la relazione dell'Assessore, per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate, e per l'effetto:

- I. Rettificare l'assegnazione dei 35 pl accreditabili alla società Oasi srl avvenuta con DGR 1006 del 2020 per le motivazioni già espresse nella nota AOO 183 14614 del 05/11/2021, notificata in pari data, e riportate compiutamente nella parte narrativa del presente atto, assegnando alla predetta società n 20 pl accreditabili di cui 10 di Rsa di mantenimento di tipo A e 10 di Rsa di mantenimento di tipo B;
- II. notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Oasi srl;
- III. pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e su www.sistema.puglia.it;

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO